

LA «SOMMA» DELLE QUOTE



IL CASO

Sono una lavoratrice di 62 anni che ha maturato 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e 22 anni di contribuzione presso l'ex Inpdap. I periodi non sono in sovrapposizione.

Per accedere alla pensione devo necessariamente far ricorso alla ricongiunzione onerosa?

LA PENSIONE INDIRETTA



Quali requisiti contributivi e anagrafici devono essere soddisfatti per conseguire la pensione ai superstiti in regime di cumulo, secondo quanto previsto dalla Legge 228/2012, in presenza di gestioni che hanno requisiti diversificati? E qual è la decorrenza dei trattamenti pensionistici in questo caso?

L'ASSENZA DI FINESTRE



Il calcolo utilizzato nel cumulo segue le regole del sistema contributivo oppure, in determinati casi, può risultare più conveniente rispetto alla totalizzazione nazionale?

Inoltre, nel cumulo si applica il differimento tra la maturazione del diritto e l'accesso alla pensione (finestra mobile)?

I PERIODI ACCREDITATI



Sarei interessato a ricorrere al cumulo contributivo, utilizzando parzialmente i contributi accreditati in diverse gestioni. Ciò è possibile, oppure il ricorso deve riguardare tutti i periodi accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo?

IL COMPUTO



L'estensione del cumulo, anche in presenza di un diritto autonomo a pensione, vanifica gli effetti dei provvedimenti di ricongiunzione. In altri termini, il lavoratore ha pagato un onere che si sarebbe potuto risparmiare, visto che oggi è possibile "utilizzare" i diversi contributi senza sostenere alcun costo. È corretta questa lettura?

L'OBIETTIVO DEI 35 ANNI



Sono una lavoratrice del pubblico impiego nata il 10 settembre 1958 che, alla fine del 2015, ha maturato 35 anni di contributi. L'Inps ha rigettato la mia domanda per l'uscita con il sistema dell'opzione donna poiché non soddisfo il requisito contributivo di 1.820 settimane essendo presenti periodi di disoccupazione. Non capisco i motivi del rigetto.

LA DEADLINE DEL 2015



Vorrei sapere se il requisito contributivo dei 35 anni, ai fini dell'opzione donna, deve essere interamente posseduto entro il 31 dicembre 2015, oppure se operano gli arrotondamenti, sia con riferimento alla gestione privata dell'Inps sia con riferimento alla gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap).

L'ALTERNATIVA ALLA RICONGIUNZIONE AVVIATA

Il lavoratore può chiedere il cumulo interrompendo i versamenti delle rate per trasferire onerosamente i contributi da un istituto previdenziale a un altro

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

La tutela riguarda le lavoratrici che non hanno maturato i requisiti entro il 2015 a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita

Estensione del diritto. Per le nate tra ottobre e dicembre 1958

L'opzione donna guadagna tre mesi

IL QUESITO



Sono una lavoratrice dipendente del settore privato, nata il 1° ottobre 1958. Al 31 dicembre 2015 avevo oltre 37 anni di contributi, versati all'Inps. La scorsa estate ho presentato la domanda di pensione di anzianità in regime sperimentale "opzione donna", ma è stata respinta. Se la ripresentassi oggi, sarebbe accolta dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017?

P. V. - ABBIATEGRASSO

2015 fosse da considerarsi quale data entro la quale dovevano essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna, con la conseguenza che la decorrenza della prestazione poteva collocarsi anche in un'epoca successiva, per effetto della finestra mobile, che comunque continuava a trovare applicazione. In pratica, tale possibilità era riservata esclusivamente alle lavoratrici che, fermo restando il requisito contributivo dei 35 anni entro il 31 dicembre 2015 (34 anni, 11 mesi, 16 giorni per le iscritte ai fondi esclusivi come le dipendenti del pubblico impiego), erano nate entro il 30 settembre 1958. Infatti, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita, il perfezionamento dei 57 anni e tre mesi entro la fine del 2015 risultava soddisfatto in tale ipotesi.

La legge di bilancio 2017

Ad oggi, l'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016, legge di bilancio 2017, ha previsto che la facoltà di "opzione" è estesa altresì anche alle lavoratrici che, per effetto degli incrementi della speranza di vita, non siano riuscite a raggiungere il requisito anagrafico entro la fine del 2015. Pertanto, l'estensione riguarda le lavoratrici dipendenti nate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1958. Costoro, a causa dell'incremento applicato dal 1° gennaio 2016 dell'ulteriore speranza di vita (pari a +4 mesi che si aggiungono ai precedenti tre mesi, per complessivi sette mesi) hanno perfezionato il requisito anagrafico il 31 luglio 2016, fermi restando i 35 anni di contributi entro la fine del 2015. Dal raggiungimento dei 57 anni e sette mesi, iniziano a decorrere i dodici mesi legati alla finestra mobile. Pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico si collocherà entro il 1° agosto 2017.

Le lavoratrici autonome, invece, dovranno aver perfezionato il requisito dei 58 anni entro il 31 dicembre 2015, ma - per loro - la finestra mobile di 18 mesi comporterà l'accesso al trattamento pensionistico entro il 1° febbraio 2018. L'erogazione della pensione è comunque subordinata, oltre che alla presentazione della domanda di pensione, anche alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente. A differenza delle pensioni contributive sin dall'origine (e quindi diverse da quelle in argomento), sulla pensione "opzione donna" si applicano le disposizioni sul trattamento minimo. La domanda di pensione con opzione può essere oggetto di rinuncia, secondo i criteri generali in materia di domanda di pensione (circolare Inps 15/1982).

L'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 aveva confermato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità con almeno 35 anni di contribuzione e con una età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti, oppure 58 anni per le autonome. Tuttavia, tale "concessione" comportava il calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo. A causa delle modifiche apportate all'impianto normativo dallariforma pensionistica del 2011, a questi requisiti anagrafici sono stati applicati gli adeguamenti legati alla speranza di vita (+3 mesi per il triennio 2013/2015). Inoltre, per effetto del Dl 78/2010, la decorrenza del trattamento pensionistico risultava differito di dodici mesi (diciotto mesi per le autonome) a causa dell'applicazione della finestra mobile che, nel caso in esame, continuava a trovare applicazione. In prima battuta, l'Inps aveva ritenuto che il termine del 31 dicembre 2015 dovesse essere inteso quale data di accesso alla prestazione pensionistica, cosicché ne derivava che - a causa della citata finestra mobile - i requisiti doversero risultare perfezionati entro il 30 novembre 2014. Infatti, nella gestione privata dell'Inps, a differenza della gestione dipendenti pubblici, le pensioni decorrono dal primo giorno del mese successivo. Nell'ex Inpdap tale data era posticipata al 30 dicembre 2014. Successivamente, la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), al fine di portare a conclusione questa sperimentazione, aveva interpretato che il termine del 31 dicembre

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

Integratori alimentari, stop al commercio solo se il prodotto è rischioso

Il divieto assoluto di immissione in commercio di integratori alimentari che contengono aminoacidi, di cui non è provata la pericolosità, è incompatibile con il diritto Ue. La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 19 gennaio (C-282/15) chiarisce il margine di intervento delle autorità nazionali chiamate a decidere su questioni di sicurezza alimentare, bloccando pratiche che ostacolano l'immissione in commercio di prodotti non rischiosi.

A rivolgersi ai giudici di Lussemburgo il tribunale amministrativo di Braunschweig (Germania) chiamato a risolvere una controversia tra un'impresa tedesca che produce un integratore alimentare contenente anche un aminoacido (L-istidina) e l'ufficio federale della protezione dei consumatori e della sicurezza alimentare che aveva opposto un no alla deroga al divieto di immissione in commercio dell'integratore con l'aminoacido. In realtà, l'ufficio aveva riconosciuto che la L-istidina non presentava rischi per la salute, ma avendo dubbi sull'innocuità del prodotto per via del ferro, aveva negato l'autorizzazione. Di qui il ricorso in tribunale che, invece, aveva accordato una deroga, limitata temporalmente, consentendo la vendita. La parola è poi passata alla Corte Ue.

Per gli eurogiudici, il regolamento n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure per la sicurezza alimentare punta a conciliare le regole a tutela della salute con quelle sul libero commercio e i divieti di restrizioni. Di conseguenza, il sistema costruito su un divieto di partenza, con la possibilità di deroghe da applicare di volta in volta, e solo in modo temporaneo, non è conforme al diritto Ue.

Per gli aminoacidi, utilizzati anche per la produzione di alimenti - osserva la Corte di giustizia - l'Unione europea non ha adottato regole volte a vietarne l'uso, con la conseguenza che si applicano le norme nazionali che disciplinano il settore. Questo vuol dire che gli Stati, come ha fatto la Germania, possono vietarne l'utilizzo negli integratori alimentari, ma valutando il rischio del singolo aminoacido. È così indispensabile un equilibrio tra i vari elementi in gioco. Da un lato, infatti, il regolamento n. 178 impone agli Stati di non immettere in commercio alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano. D'altro lato, però, gli Stati, nei casi in cui la scienza è incerta sulla dannosità di un elemento, devono decidere seguendo i principi Ue come l'analisi del rischio e il principio di precauzione. Ed è proprio la Corte a chiarire che la corretta analisi del rischio deve basarsi su varie fasi, dall'individuazione del pericolo alla valutazione dell'esposizione. Per il principio di precauzione, poi, è indispensabile un'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute e di carattere complessivo tenendo conto degli sviluppi della ricerca internazionale. Le autorità nazionali, quindi, possono vietare l'immissione in commercio di un prodotto, ma non con divieti preventivi automatici. Di qui la conclusione che è incompatibile con il diritto Ue la decisione di colpire indistintamente tutti gli aminoacidi senza una valutazione ad hoc del singolo elemento introdotto negli alimenti, come era avvenuto nel caso all'attenzione della Corte. Così, non è ammissibile una prassi che preveda una deroga limitata temporalmente al divieto di immissione per prodotti non dannosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

“Gli articoli 6 e 7 del regolamento n. 178/2002 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente aminoacidi, salva deroga accordata da un'autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un'analisi del rischio che riguarda solo taluni aminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l'innocuità di una sostanza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOLUZIONE

Dal 1° gennaio 2017 la lavoratrice può accedere alla pensione anticipata con 41 anni e dieci mesi di contribuzione facendo ricorso al cumulo contributivo, così come modificato dalla legge di bilancio 2017. In questo caso, i singoli pro quota di pensione saranno calcolati da ciascuna gestione con le proprie regole di calcolo.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti, prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Tali prestazioni pensionistiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

Nel cumulo contributivo non si applica la finestra mobile, tipica della totalizzazione. Il sistema di calcolo è quello delle singole gestioni, che determinano il pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento, con riferimento alle rispettive retribuzioni.

La risposta è negativa. Il cumulo, ai sensi dell'articolo 1, comma 243, legge 228/2012 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni previste dalla normativa in esame. Dal 2017, il cumulo è possibile sia in presenza sia in assenza di un diritto autonomo a pensione.

Dipende dalle retribuzioni/contribuzioni accreditate. Infatti è vero che il cumulo consente di accedere alla pensione senza alcun costo, ma le retribuzioni prese a riferimento nel calcolo sono quelle di ciascuna gestione. Nella ricongiunzione, la pensione è calcolata come se tutti i periodi fossero stati realmente compiuti presso la gestione accentrante.

Con il messaggio 219/2013, l'Inps ha precisato che, ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o ricongiunzione, volontari, figurativi, esclusi quelli accreditati per malattia e disoccupazione, secondo quanto previsto dal previgente ordinamento.

Nella gestione privata dell'Inps devono risultare 1.820 settimane, al netto dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Nell'ex Inpdap il requisito è soddisfatto in presenza di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambe le gestioni, i contributi devono risultare maturati entro il 31 dicembre 2015.